

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ARTICOLO 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ATTIVITÀ CONNESSE PER IL BIENNIO 2026-2027 CON FACOLTÀ DI PROROGA PER UN ANNO, ALLE AZIENDE ASSOCIATE A CONF SERVIZI CISPEL LOMBARDIA

LOTTO 1 – CIG B80A7B4890

LOTTO 2 – CIG B80A7B5963

LOTTO 3 – CIG B80A7B6A36

Sommario

1	PREMESSE	4
2	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
2.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
2.2	DOTAZIONI TECNICHE.....	6
2.3	IDENTIFICAZIONE.....	7
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3.1	DOCUMENTI DI GARA	7
3.2	CHIARIMENTI	7
3.3	COMUNICAZIONI.....	7
4	OGGETTO DELL'APPALTO	8
4.1	DURATA.....	11
4.2	REVISIONE PREZZI.....	11
4.3	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
6	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	16
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	17
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	17
7.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
7.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE NEL CONSORZI STABILI	18
8	AVVALIMENTO	19
9	SUBAPPALTO	20
10	GARANZIA PROVVISORIA	20
11	SOPRALLUOGO	22
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23	
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	23
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	27
15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	27
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	28

15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	28
16	OFFERTA ECONOMICA.....	29
17	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	31
18	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
19	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	31
20	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
21	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	32
22	VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE	32
23	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	33
23.1	STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	33
23.2	STIPULA DEI CONTRATTI ESECUTIVI.....	33
24	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
25	ACCESSO AGLI ATTI	35
26	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
27	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

1 PREMESSE

Confservizi CISPEL Lombardia (di seguito “stazione appaltante”) è un’associazione regionale di categoria che riunisce (tra l’altro) le gestioni, le aziende e le società che operano nel settore dell’assistenza farmaceutica in quanto titolari di farmacie (nel seguito anche «associati» o «farmacie»), iscritta all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti istituita ai sensi dell’articolo 33 ter d.l. 179/2012.

Gli associati hanno conferito a Confservizi CISPEL Lombardia delega a espletare in loro nome e per loro conto la procedura di gara per l’affidamento in appalto della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili in farmacia, nonché l’imballo e la relativa consegna.

La Giunta Esecutiva di Confservizi CISPEL Lombardia con atti del 25/02/2025 e 02/07/2025 ha pertanto deliberato di espletare la citata procedura per il biennio 2026-2027 con facoltà di proroga per un anno, suddivisa, ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), nei seguenti lotti funzionali:

- Lotto 1: Lombardia Sud-Ovest e Piemonte
- Lotto 2: Lombardia Centro-Nord
- Lotto 3: Lombardia Sud-Est

La procedura è finalizzata alla sottoscrizione, per ciascun lotto, di un contratto di accordo quadro con due operatori economici, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lett. a), del Codice, senza procedere a nuova rinegoziazione. I contratti esecutivi verranno sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari secondo quanto stabilito dal successivo punto 23.2 e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Durante il periodo di durata dell’accordo di cui al successivo punto 4.1 potranno inoltre aderire all’accordo quadro, per ciascun lotto e nei limiti di cui al successivo punto 4.3, i seguenti soggetti:

- gli enti già associati a Confservizi CISPEL Lombardia non ricompresi nell’elenco di cui al citato Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto e reperibili al seguente link: www.confservizilombardia.it;
- i nuovi enti che dovessero associarsi a Confservizi CISPEL Lombardia durante il periodo di validità dell’accordo quadro (comprensivo anche dell’eventuale periodo di proroga di cui al punto 4.1).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 3, del Codice. Il criterio del prezzo più basso viene applicato in ragione delle caratteristiche standardizzate della fornitura, così come dettagliatamente e puntualmente indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della regione Lombardia e della regione Piemonte.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma Appalti&Contratti e-procurement, accessibile all’indirizzo <https://eprocurement.maggiolicloud.it/>.

Mediante la piattaforma telematica verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento.

Lotto 1 CIG B80A7B4890

Lotto 2 CIG B80A7B5963

Lotto 3 CIG B80A7B6A36

Il Responsabile Unico dei Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il dott. Giuseppe Viola e la Responsabile di Fase di Affidamento, ai sensi dell'articolo 15 c. IV del Codice, è la dott.ssa Veronica Pagan.

2 PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'area riservata" e scaricabile al seguente link https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il funzionamento della piattaforma telematica è regolarmente garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30. In ogni caso l'accesso da parte degli Operatori Economici sarà consentito in qualsiasi momento in cui la piattaforma risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L'accesso alla piattaforma telematica potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'area riservata del Portale Appalti", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 D.lgs. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di

cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 4) Domanda di partecipazione (Modello A);
- 5) DGUE (Modello B);
- 6) Modello offerta economica (Modello C);
- 7) Codice etico di Confservizi CISPEL Lombardia;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, all'interno della piattaforma Appalti&Contratti e-procurement e sul sito internet www.confservizilombardia.it.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Sezione "Comunicazioni"), previa registrazione alla Piattaforma stessa e accesso all'area riservata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle suddette richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la sezione "Comunicazioni" della piattaforma telematica e la pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale www.confservizilombardia.it.

Non viene fornita risposta diversa alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio

digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura, mediante sottoscrizione di un accordo quadro per ciascun lotto oggetto di affidamento con due operatori economici, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lett. a), del Codice, di farmaci, parafarmaci e attività connesse per il biennio 2026-2027, con facoltà di rinnovo per un anno, alle aziende associate a Confservizi CISPEL Lombardia.

La procedura è suddivisa in tre lotti (denominati: 1, 2 e 3) corrispondenti a tre aree geografiche omogenee, tenendo conto che l'interesse perseguito dagli associati aderenti alla procedura di gara di cui trattasi è quello di ottimizzare la scontistica applicata sugli approvvigionamenti delle forniture in argomento.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	Fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse Lombardia Sud-Ovest e Piemonte	B80A7B4890
2	Fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse Lombardia Centro-Nord	B80A7B5963
3	Fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse Lombardia Sud-Est	B80A7B6A36

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 CIG B80A7B4890

Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo accordo quadro
1	Articoli di farmacia	33680000-0	P	€ 95.139.861,00
A) Importo biennale a base di gara				€ 95.139.861,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 95.139.861,00

L'accordo quadro comprende la fornitura delle seguenti tipologie di prodotti:

- Classe 1 - fornitura di farmaci etici (classe A, C)
- Classe 2 - fornitura di farmaci equivalenti (nei volumi dei farmaci etici)
- Classe 3 - SOP-OTC (nei volumi del parafarmaco)
- Classe 4 - fornitura di parafarmaci e altri prodotti (diversi questi ultimi dalla classe 3)

I farmaci etici ed equivalenti fanno riferimento al listino informatico della banca dati CODIFA.

I prodotti SOP, OTC, parafarmaceutici e altri prodotti vendibili in farmacia fanno riferimento al listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA.

L'importo complessivo del lotto è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e del presunto ribasso di gara. Ogni importo sopracitato relativo alle forniture è comprensivo del trasporto franco destino e relativi imballi, presso le farmacie degli associati, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero).

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo entro il quale le associate rientranti nel territorio di competenza del lotto possono aderire durante la durata dell'accordo quadro. Pertanto, la stazione appaltante e le associate non sono obbligate a garantire l'esecuzione di prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni richieste avverrà attraverso l'applicazione dei contratti esecutivi che saranno attivati in fase di esecuzione da parte di ciascuna singola associata. Gli operatori economici aggiudicatari non potranno quindi avere nulla a che pretendere dalla stazione appaltante e/o dalle associate nel caso in cui l'importo dell'accordo quadro non venga esaurito durante il periodo di validità dello stesso.

L'appalto è finanziato con fondi propri delle associate.

Lotto n. 2 CIG B80A7B5963

Tabella n. 3 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo accordo quadro
1	Articoli di farmacia	33680000-0	P	€ 81.624.827,18
A) Importo biennale a base di gara				€ 81.624.827,18
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 81.624.827,18

L'accordo quadro comprende la fornitura delle seguenti tipologie di prodotti:

- Classe 1 - fornitura di farmaci etici (classe A, C)
- Classe 2 - fornitura di farmaci equivalenti (nei volumi dei farmaci etici)
- Classe 3 - SOP-OTC (nei volumi del parafarmaco)
- Classe 4 - fornitura di parafarmaci ed altri prodotti (diversi questi ultimi dalla classe 3)

I farmaci etici ed equivalenti fanno riferimento al listino informatico della banca dati CODIFA.

I prodotti SOP, OTC, parafarmaceutici e altri prodotti vendibili in farmacia fanno riferimento al listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA.

L'importo complessivo del lotto è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e del presunto ribasso di gara. Ogni importo sopracitato relativo alle forniture è comprensivo del trasporto franco destino e relativi imballi, presso le farmacie degli associati, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero).

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo entro il quale le associate rientranti nel territorio di competenza del lotto possono aderire durante la durata dell'accordo quadro. Pertanto, la stazione appaltante e le associate non sono obbligate a garantire l'esecuzione di prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni richieste avverrà attraverso l'applicazione dei contratti esecutivi che saranno attivati in fase di esecuzione da parte di ciascuna singola associata. Gli operatori economici aggiudicatari non potranno quindi avere nulla a che pretendere dalla stazione appaltante e/o dalle associate nel caso in cui l'importo dell'accordo quadro non venga esaurito durante il periodo di validità dello stesso.

L'appalto è finanziato con fondi propri delle associate.

Lotto n. 3 CIG B80A7B6A36

Tabella n. 4 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo accordo quadro
1	Articoli di farmacia	33680000-0	P	€ 94.839.000,00
A) Importo biennale a base di gara				€ 94.839.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 94.839.000,00

L'accordo quadro comprende la fornitura delle seguenti tipologie di prodotti:

- Classe 1 - fornitura di farmaci etici (classe A, C)
- Classe 2 - fornitura di farmaci equivalenti (nei volumi dei farmaci etici)
- Classe 3 - SOP-OTC (nei volumi del parafarmaco)
- Classe 4 - fornitura di parafarmaci ed altri prodotti (diversi questi ultimi dalla classe 3)

I farmaci etici ed equivalenti fanno riferimento al listino informatico della banca dati CODIFA.

I prodotti SOP, OTC, parafarmaceutici e altri prodotti vendibili in farmacia fanno riferimento al listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA.

L'importo complessivo del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e del presunto ribasso di gara. Ogni importo sopracitato relativo alle forniture è comprensivo del trasporto franco destino e relativi imballi, presso le farmacie degli associati, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero).

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo entro il quale le associate rientranti nel territorio di competenza del lotto possono aderire durante la durata dell'accordo quadro. Pertanto, la stazione appaltante e le associate non sono obbligate a garantire l'esecuzione di prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni richieste avverrà attraverso l'applicazione dei contratti esecutivi che saranno attivati in fase di esecuzione da parte di ciascuna singola associata. Gli operatori economici aggiudicatari non potranno quindi avere nulla a che pretendere dalla stazione appaltante e/o dalle associate nel caso in cui l'importo dell'accordo quadro non venga esaurito durante il periodo di validità dello stesso.

L'appalto è finanziato con fondi propri delle associate.

4.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro, esclusa l'opzione di proroga, per ciascun lotto è di 24 (ventiquattro) mesi rinnovabili per ulteriori 12 (dodici) mesi, decorrenti dal 01.01.2026.

4.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura di beni superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta

per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento) del prezzo della fornitura. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare l'accordo quadro per ciascun lotto per una durata massima pari a ulteriori 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'accordo quadro, per ciascun lotto per cui si intende esercitare l'opzione di proroga.

In casi eccezionali, l'accordo quadro per ciascun lotto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto: qualora durante il periodo di validità dell'accordo quadro per ciascun lotto, o durante l'opzione di proroga, una singola associata esaurisca l'importo di adesione di cui all'Allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto, la stessa potrà procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto esecutivo con gli operatori economici aggiudicatari nei limiti del 20% del valore dell'importo di adesione comunicato a Confservizi CISPEL Lombardia prima dell'avviso della presente procedura di gara alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: durante il periodo di validità dell'accordo quadro, comprensivo anche dell'eventuale opzione di proroga, potranno aderire all'accordo quadro, per ciascun singolo lotto, anche i seguenti soggetti:

- gli enti già associati a Confservizi CISPEL Lombardia non ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto e reperibili al seguente link: <https://www.confservizilombardia.it>;
- i nuovi enti che dovessero associarsi a Confservizi CISPEL Lombardia durante il periodo di validità dell'accordo quadro.

L'adesione da parte dei soggetti sopra indicati potrà avvenire durante il periodo di durata dell'accordo quadro nei limiti degli importi indicati nella tabella che segue.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 537.448.538,86 € al netto di IVA, così suddiviso:

Lotto n. 1 CIG B80A7B4890

Tabella n. 5 – Importo complessivo

Importo complessivo (A+B) per il biennio 2026-2027	€ 95.139.861,00
Incremento del 20% in caso di variazioni in aumento per il biennio 2026-2027 (quinto d'obbligo)	€ 19.027.972,20
Importo per adesioni successive relative al biennio 2026-2027 (pari al 10% di A+B)	€ 9.513.986,10
Importo per opzione di proroga (anno 2028)	€ 48.654.661,00
Incremento del 20% in caso di variazioni in aumento per il 2028 (quinto d'obbligo)	€ 9.730.932,20
Importo per adesioni successive relative al 2028 (pari al 10% del valore complessivo)	€ 4.865.466,10
VALORE GLOBALE STIMATO	€ 186.932.878,60

Lotto n. 2 CIG B80A7B5963

Tabella n. 6 – Importo complessivo

Importo complessivo (A+B) per il biennio 2026-2027	€ 81.624.827,18
Incremento del 20% in caso di variazioni in aumento per il biennio 2026-2027 (quinto d'obbligo)	€ 16.324.965,44
Importo per adesioni successive relative al biennio 2026-2027 (pari al 10% di A+B)	€ 8.162.482,72
Importo per opzione di proroga (anno 2028)	€ 41.496.603,79
Incremento del 20% in caso di variazioni in aumento per il 2028 (quinto d'obbligo)	€ 8.299.320,76
Importo per adesioni successive relative al 2028 (pari al 10% del valore complessivo)	€ 4.149.660,38
VALORE GLOBALE STIMATO	€ 160.057.860,26

Lotto n. 3 CIG B80A7B6A36

Tabella n. 7 – Importo complessivo

Importo complessivo (A+B) per il biennio 2026-2027	€ 94.839.000,00
Incremento del 20% in caso di variazioni in aumento per il biennio 2026-2027 (quinto d'obbligo)	€ 18.967.800,00
Importo per adesioni successive relative al biennio 2026-2027 (pari al 10% di A+B)	€ 9.483.900,00
Importo per opzione di proroga (anno 2028)	€ 51.667.000,00

Incremento del 20% in caso di variazioni in aumento per il 2028 (quinto d'obbligo)	€ 10.333.400,00
Importo per adesioni successive relative al 2028 (pari al 10% del valore complessivo)	€ 5.166.700,00
VALORE GLOBALE STIMATO	€ 190.457.800,00

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice ciascun operatore può presentare offerta per uno o più lotti.

Ciascun operatore può risultare aggiudicatario (principale o secondario) di uno o più lotti.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d), del Codice,

possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lett. b), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti per ciascun lotto per il quale concorrono.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I requisiti di idoneità sono l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, il requisito è l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito di capacità economica e finanziaria è il fatturato globale maturato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando, non inferiore, per ciascun anno del triennio di riferimento, alla metà dell'importo del lotto per il quale si intende presentare offerta e pertanto pari almeno, per ciascun anno, a:

- € 47.569.930,50 per il lotto 1;
- € 40.812.413,59 per il lotto 2;
- € 47.419.500,00 per il lotto 3.

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito derivante dalla somma dei fatturati minimi annui richiesti per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

Tale requisito è richiesto in quanto la stazione appaltante e le associate aderenti all'accordo quadro intendono garantire l'esecuzione delle forniture oggetto di affidamento da parte di operatori di comprovata solidità finanziaria, atteso il particolare ambito di mercato nel quale si collocano i contratti di accordo quadro.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il requisito di capacità tecnica e professionale è l'esecuzione negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando, di forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento (fornitura di farmaci e parafarmaci) per un importo complessivo minimo non inferiore, per ciascun anno del triennio di riferimento, alla metà dell'importo del lotto per il quale si intende presentare offerta e pertanto pari almeno, per ciascun anno, a:

- € 47.569.930,50 per il lotto 1;
- € 40.812.413,59 per il lotto 2;

- € 47.419.500,00 per il lotto 3.

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito derivante dalla somma degli importi minimi richiesti per forniture analoghe per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo del lotto per il quale si intende presentare offerta e pertanto pari a:

- € 1.902.797,22 per il lotto 1;
- € 1.632.496,54 per il lotto 2;
- € 1.896.780,00 per il lotto 3;

Si applicano le riduzioni previste all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 104, comma 5, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti per cui intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti per cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il conto corrente di Confservizi CISPEL Lombardia n. 000053513X77 Banca Popolare di Sondrio - Ag. 4 Milano, IBAN IT52L0569601798000053513X77 con causale "Garanzia provvisoria gara farmaci per il biennio 2026-2027 a favore delle aziende associate a Confservizi CISPEL Lombardia".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 5% in caso di possesso della certificazione UNI PdR 125:2022. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Non è richiesto lo svolgimento di un sopralluogo ai fini della partecipazione alla presente procedura.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	B80A7B4890	€ 560,00
2	B80A7B5963	€ 560,00
3	B80A7B6A36	€ 560,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Appalti&Contratti e-procurement. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs. 82/2005.

A pena di irricevibilità, l'offerta deve essere caricata in piattaforma

entro le ore 12.00 del giorno martedì 7 ottobre 2025

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Il caricamento dell'offerta dovrà avvenire seguendo la procedura guidata di caricamento dei documenti. Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima riportata nella piattaforma telematica per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file in formato pdf.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta economica (una per ogni lotto al quale si intende partecipare)

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A dovrà contenere la documentazione prevista dal presente paragrafo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, ed in particolare:

- 1) domanda di partecipazione (Modello A);
- 2) DGUE (modello B);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

7) certificazioni di cui al punto 10.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il “Modello A”, di cui all'allegato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE (di cui all'allegato "Modello B"), redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la

stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è redatta secondo il "Modello C", di cui all'allegato.

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione economica, nella Piattaforma Appalti&Contratti e-procurement secondo le modalità previste dalla Piattaforma telematica.

Si precisa che, in considerazione della tipologia di prodotti delle classi 2 (farmaco generico) e 3 (SOP-OTC) il ribasso è fisso e invariabile come indicato nella successiva tabella 5 e, pertanto, l'operatore economico con l'offerta economica si impegna a fornire tali prodotti con il ribasso indicato.

Per la classe 2 (farmaco generico) il ribasso fisso è determinato sul prezzo dei farmaci equivalenti, come da listino informatico della banca dati CODIFA. Per la classe 3 (SOP-OTC) il ribasso fisso è determinato sul prezzo di cui al listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA.

L'offerta economica, regolarmente firmata secondo le modalità previste dalla Piattaforma e dal presente Disciplinare, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- ribasso unico percentuale (in cifre e in lettere) relativo alla classe di prodotti 1 (farmaco etico), comprensivo di ogni onere e spesa connessa alla fornitura, ivi compresa l'attività di consegna franco destino e relativi oneri di imballo, in misura pari o superiore a quello minimo indicato nella tabella 8. Il ribasso offerto è determinato sul prezzo dei farmaci etici, come da listino informatico della banca dati CODIFA. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- prodotto tra il ribasso unico percentuale di cui alla precedente lett. a) e il peso di ponderazione per la classe 1 (65%);
- ribasso unico percentuale (in cifre e in lettere) relativo alla classe di prodotti 4 (parafarmaco), comprensivo di ogni onere e spesa connessa alla fornitura, ivi compresa l'attività di consegna franco destino e relativi oneri di imballo, in misura pari o superiore a quello minimo indicato nella tabella 8. Il ribasso offerto è determinato sul prezzo del parafarmaco, come da listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- prodotto tra il ribasso unico percentuale di cui alla precedente lett. c) e il peso di ponderazione per la classe 4 (35%);
- ribasso medio ponderato dato dalla somma dei valori di cui alle precedenti lettere b) e d).

Tabella n. 8 – Classe di prodotti/lotti/pesi di ponderazione/ribassi minimi

Lotto 1

Classe di prodotti	Pesi di ponderazione dello sconto offerto per lotto (su 100)	Ribasso	
		minimo	fisso
Classe 1	65%	32,85%	
Classe 2	Non valutato		38,35%
Classe 3	Non valutato		36,00%
Classe 4	35%	36,00%	

Lotto 2

Classe di prodotti	Pesi di ponderazione dello sconto offerto per lotto (su 100)	Ribasso	
		minimo	fisso
Classe 1	65%	32,85%	
Classe 2	Non valutato		38,35%
Classe 3	Non valutato		36,00%
Classe 4	35%	36,00%	

Lotto 3

Classe di prodotti	Pesi di ponderazione dello sconto offerto per lotto (su 100)	Ribasso	
		minimo	fisso
Classe 1	65%	32,85%	
Classe 2	Non valutato		38,35%
Classe 3	Non valutato		36,00%
Classe 4	35%	36,00%	

I file relativi all'offerta economica, a pena di esclusione, sono sottoscritti digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che presentino un ribasso inferiore alle percentuali indicate nella precedente tabella 8.

17 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Gara farmaci 2026-2027".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno martedì 14 ottobre 2025, alle ore 15:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

In considerazione del fatto che la piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, le sedute di gara si svolgeranno in modalità interamente telematica e non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. Si informa anche che la piattaforma gestisce le sedute telematiche con un sistema di notifiche automatiche, inviate tramite PEC all'operatore economico in occasione dell'apertura e della chiusura delle operazioni di gara. L'esito delle sedute telematiche viene comunicato ai concorrenti all'esito delle stesse.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro, ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

22 VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

Disposizioni valide per ogni singolo lotto

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino un ribasso maggiore del 10% della media dei ribassi delle offerte ammesse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata per ciascun lotto in favore dei due concorrenti che hanno presentato la migliore offerta.

Qualora, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione di ciascun lotto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

23.1 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante stipulerà il contratto di accordo quadro con i primi 2 (due) operatori economici della graduatoria definitiva di ciascun lotto decorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

L'esecuzione del contratto di accordo quadro, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del Codice, potrà essere effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9, del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto in materia di verifiche antimafia.

Il contratto di accordo quadro è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'accordo quadro, ciascun aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

23.2 STIPULA DEI CONTRATTI ESECUTIVI

In esito alla stipulazione dell'accordo quadro le singole associate provvederanno alla stipula dei contratti esecutivi con gli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto.

I contratti esecutivi dovranno essere stipulati entro la data di scadenza del contratto di accordo quadro e non potranno comunque avere durata superiore a quella dell'accordo quadro.

Una volta sottoscritto il contratto esecutivo, ciascuna associata potrà procedere con emissione di singoli ordini relativi a ciascuna specifica richiesta di fornitura, interpellando in via prioritaria l'operatore economico che si è posizionato al primo posto nella graduatoria del lotto di riferimento. In caso di indisponibilità dei prodotti richiesti e/o di tempistiche di consegna non coincidente con le esigenze dell'associata, questa potrà richiedere la fornitura all'operatore economico secondo in graduatoria.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, la singola associata, sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze e/o in casi di particolare urgenza, potrà comunque effettuare i singoli ordini di fornitura nei confronti dell'operatore economico secondo in graduatoria.

I singoli contratti esecutivi potranno essere stipulati:

- a) da ciascuna associata a Confservizi CISPEL Lombardia di cui all'Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto nei limiti dell'importo di adesione all'accordo quadro, così come comunicato a Confservizi CISPEL Lombardia prima dell'avviso della presente procedura di gara ed indicato nel medesimo allegato. Ciascuna delle associate inserite nell'Allegato 1 potrà, una volta esaurito l'importo del contratto esecutivo, procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto esecutivo con gli operatori economici aggiudicatari per un importo non superiore al 20% del valore dell'importo di adesione comunicato a Confservizi CISPEL Lombardia prima dell'avviso della presente procedura di gara ed indicato nel medesimo nell'Allegato 1;
- b) da associate a Confservizi CISPEL Lombardia non rientranti nell'elenco di cui all'Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto o da nuove associate, nei limiti massimi complessivi di adesione di cui al precedente art. 4, comma 3.

In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b), ciascuna singola associata, prima di procedere alla stipula del contratto esecutivo con gli aggiudicatari di ciascun lotto, dovrà verificare che il lotto di riferimento disponga di una capienza residua pari al valore del contratto esecutivo che si intende sottoscrivere.

Ai sensi dell'articolo 18 del Codice i contratti esecutivi saranno stipulati mediante scrittura privata, in formato elettronico.

I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo quadro e i contratti esecutivi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alle singole associate del lotto:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto esecutivo.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I contratti esecutivi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.